



IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|---|
| – Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| – Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| – Prof.ssa Maria Elisabetta Contino | Membro designato dalla Banca d'Italia
(Estensore) |
| – Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario |
| – Dott.ssa Anna Bartolini | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 25 ottobre 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con formale reclamo ricevuto dalla società finanziaria destinataria il 18 gennaio 2010, il ricorrente, che in data 19 novembre 2009 aveva stipulato con la stessa un "Contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione «pro-solvendo» di quote della retribuzione mensile ai sensi del DPR 5/1/1950 n. 180 e successive modifiche", lamentava che, a fronte di un "prestito" di € 39.485,55, gli fosse stato richiesto, per poter procedere all'estinzione anticipata del finanziamento, di versare l'importo di € 56.485,55, "per un totale di € 16.967,80 di spese e interessi, ovvero il 42,97% della somma ricevuta". Chiedeva quindi di riconsiderare la posizione al fine di addivenire alla formulazione di un importo che potesse risultare equo per entrambe le parti, oltre che calcolato in ossequio alle norme vigenti.

Rispondeva la società finanziaria con raccomandata del 9 febbraio 2010, evidenziando preliminarmente come in forza del contratto di mutuo sottoscritto, a fronte di un ricavo netto di € 39.485,55, l'importo lordo fosse di € 69.000,00.

Venendo poi ai lamentati costi del finanziamento, rilevava come anteriormente alla stipula del contratto di mutuo fosse stato consegnato al mutuatario il documento di sintesi, mentre all'atto della formalizzazione, gli fosse stata rimessa copia del documento contrattuale, del piano di ammortamento e dell'atto di quietanza. Il documento di sintesi avrebbe in particolare precisato le rate da pagare, il ricavo netto dell'operazione, il capitale lordo mutuato e i costi relativi all'operazione di finanziamento, tra cui quelli di intermediazione.

Con riferimento invece al saggio degli interessi, ricordando che è il TEG l'indicatore da utilizzarsi ai fini della rilevazione dei tassi usurari, la finanziaria eccepiva che detto indicatore, calcolato in base alla normativa in vigore *ratione temporis*, era nella fattispecie pari al 9,37%, e quindi inferiore alla soglia del 13,77%, al di sopra della quale soltanto gli interessi per



operazioni di mutuo con cessione del quinto dello stipendio avrebbero potuto nel periodo in esame considerarsi usurari.

Insoddisfatto della risposta ricevuta e quindi del mancato accoglimento dell'istanza formulata con il reclamo, il consumatore investiva della questione l'Arbitro Bancario Finanziario con ricorso del 10 aprile 2010 (integrato per alcuni aspetti formali in data 13 maggio 2010), con il quale chiedeva provvedersi alla riduzione ai minimi delle spese quantificate dalla finanziaria con il conteggio presentatogli per l'estinzione anticipata del mutuo.

Allegava all'atto copia del contratto di finanziamento, del foglio informativo ricevuto, della comunicazione datata 23 dicembre 2009 dirette dalla finanziaria recante il "conto preventivo anticipata estinzione", nonché della raccomandata della stessa del 9 febbraio 2010 in risposta al reclamo, con accluso comunicato stampa di Banca d'Italia del 29 settembre 2009 di comunicazione dei dati concernenti la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura.

Si costituiva la resistente in data 23 giugno 2010, depositando comparsa di risposta e relativi allegati, nella quale concludeva chiedendo il rigetto della domanda del ricorrente, in primo luogo, perché infondata in fatto e in diritto, e, in secondo luogo, per carenza di legittimazione passiva.

Dopo avere ripercorso la fase del reclamo e premesso di essere iscritta all'albo speciale istituito in base al disposto dell'art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, la finanziaria attestava di avere stipulato con il ricorrente in data 9 novembre 2009 un contratto di mutuo con cessione del quinto dello stipendio. Riferiva inoltre di avere trasmesso al ricorrente in data 21 aprile 2010 un nuovo conteggio (successivo quindi a quello del 23 dicembre 2009, sulle cui risultanze era stato formulato il reclamo) per l'estinzione anticipata del mutuo, sulla base del quale il cliente aveva poi provveduto a rimborsare il finanziamento, ciò di cui lo stesso l'aveva informata con raccomandata del 19 maggio 2010 (non prodotta), mediante la quale le aveva altresì comunicato di avere adito l'Arbitro Bancario Finanziario.

A sostegno dell'istanza di rigetto del ricorso, sosteneva la resistente che in fase di stipula il cliente aveva ricevuto la specifica illustrazione di tutte le componenti di costo del finanziamento, riportate nel contratto stesso e nel documento di sintesi dallo stesso sottoscritti. Il ricorrente avrebbe altresì ottenuto analitica illustrazione delle somme da restituire in caso di estinzione anticipata del finanziamento, come attesterebbe, oltre allo stesso contratto, il piano di ammortamento.

Con specifico riferimento agli importi da restituire in caso di estinzione anticipata del mutuo, la resistente, scontando "l'interesse per il tempo in cui è anticipato il rispettivo pagamento", si sarebbe rigorosamente attenuta al dettato normativo, e segnatamente all'art. 38 del DPR 180/50, così come avrebbe aderito alle indicazioni di cui alla Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009. Nel conteggio estintivo, avrebbe quindi scontato dal capitale lordo da restituire di € 69.000,00 l'interesse di cui era stato anticipato il pagamento, avrebbe addizionato un compenso non superiore all'uno per cento del capitale residuo (come previsto dal contratto di finanziamento nel rispetto delle precisioni del DM 8 luglio 1992) e avrebbe detratto "le componenti di costo del finanziamento soggette a maturazione nel corso del tempo".

Con specifico riferimento all'onerosità dei costi lamentati dal ricorrente, la finanziaria faceva innanzitutto presente che l'affare era stato ad essa procurato dal mediatore creditizio, al quale il cliente si sarebbe rivolto. Iscritta all'Albo speciale sopra ricordato, la resistente dichiarava inoltre di agire a sua volta come mandataria di un istituto di credito, quello che effettivamente aveva erogato il finanziamento. Tre erano quindi i soggetti titolati a ricevere delle commissioni: la banca per € 2.037,98, la finanziaria resistente per € 2.760,00, e il mediatore creditizio per € 5.520,00.



Non solo, ma € 1.392,39 sarebbero stati corrisposti ad una compagnia di assicurazione a copertura del rischio vita, ed € 4.395,45 ad altra a copertura del rischio impiego.

Sempre secondo la resistente, “le componenti di costo del finanziamento soggette a maturazione nel corso del tempo, e in particolare gli oneri e le spese di gestione e incasso pagati anticipatamente dal cliente per la gestione del finanziamento” sarebbero stati restituiti per la parte non goduta a seguito dell’estinzione anticipata.

Da ultimo la finanziaria eccepiva che il mandato conferitole dalla banca per la stipula del contratto di finanziamento non avrebbe comportato la sua legittimazione passiva per le azioni dipendenti da detto contratto, con la conseguenza che il ricorso non avrebbe potuto trovare accoglimento perché presentato soltanto nei suoi confronti.

La resistente concludeva quindi le proprie controdeduzioni, chiedendo all’Arbitro di “a) rigettare la richiesta di parte ricorrente perché infondata in fatto e in diritto; b) rigettare la richiesta per carenza di legittimazione passiva” della concludente.

DIRITTO

1. Preliminarmente al merito del ricorso, in ordine logico, deve essere innanzitutto esaminata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla resistente con le proprie controdeduzioni, fatta valere come secondo motivo, subordinato all’istanza di rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.

Sostiene al riguardo la finanziaria di non essere legittimata passivamente nel procedimento instaurato dal ricorrente in quanto il mandato conferitole dalla banca per la stipula del contratto di finanziamento non avrebbe comportato detta legittimazione per le azioni dipendenti dal contratto medesimo.

L’eccezione non può essere accolta in quanto non provata e comunque, alla luce delle risultanze istruttorie, non è fondata.

La resistente non fornisce, infatti, alcun sostegno probatorio alla propria invocata carenza di legittimazione, e in particolare non versa agli atti neppure l’invocato mandato con rappresentanza conferitole dalla banca erogatrice del mutuo i cui estremi sono pur tuttavia riportati nel contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio di cui si controverte.

Al contempo, nella parte in fatto delle proprie controdeduzioni, ammette di avere quantomeno una sorta di legittimazione concorrente o di essere una litisconsorte, facendosi a sostenere che il ricorso non avrebbe potuto trovare accoglimento “in quanto presentato nei confronti della sola” resistente, senza peraltro neppure precisare se, e per quali ragioni, ci si sarebbe dovuti trovare al cospetto di un litisconsorzio necessario.

Ferme tali assorbenti considerazioni, devesi rilevare come la legittimazione passiva della resistente trovi viceversa conferma proprio nei documenti contrattuali, prodotti dal ricorrente e dalla stessa finanziaria. L’art. 15 del contratto di mutuo così infatti dispone : “Per eventuali contestazioni in ordine al rapporto contrattuale intrattenuto con l’intermediario, il Cliente potrà presentare reclamo, mediante invio di lettera raccomandata a/r” alla resistente, presso la sua sede legale, con l’ulteriore precisazione che questa dovrà fornire “adeguata risposta entro il termine di 60 gg. dal ricevimento della comunicazione”. Esattamente la medesima disposizione è riportata nella clausola rubricata “Reclami” di cui al foglio informativo. Significativo anche il riferimento ivi contenuto al “rapporto contrattuale intrattenuto con l’intermediario”.

Non solo, ma l’art. 14 del contratto di mutuo così dispone: “Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di Roma, sede dell’intermediario finanziario” con l’indicazione della denominazione della resistente, e con la precisazione che detto foro avrebbe potuto essere ovviamente derogato solo in caso di controversie con consumatori. Anche tale disposizione è pedissequamente



riportata nel foglio informativo all'articolo "Foro competente". Giova tra l'altro al riguardo mettere in evidenza come il foglio informativo faccia riferimento a due possibili diversi istituti bancari erogatori del credito, nessuno dei quali comunque con sede in Roma, ma l'uno in Bergamo, l'altro in Milano.

Quale logica conseguenza delle suddette previsioni contrattuali, nessuna eccezione ha sollevato la finanziaria nel vedersi destinataria del reclamo dell'odierno ricorrente.

Va da sé che, costituendo il reclamo condizione di procedibilità dell'Arbitrato Bancario Finanziario, il soggetto passivo del reclamo e del ricorso non possono che coincidere.

Al contempo va tenuto presente che la domanda formulata con il ricorso viene a censurare per la gran parte condotte riferibili alla fase precontrattuale (direttamente e integralmente gestita, come risulta dalla risultanze istruttorie, dalla resistente), così come atti esecutivi direttamente riconducibili all'operato della finanziaria.

In merito si deve altresì evidenziare che foglio illustrativo e contratto espressamente contemplano atti esecutivi del mutuo da parte della finanziaria. Sarà infatti questa, ad esempio, in base alla previsioni delle Clausole contrattuali per la "Cessione del quinto" riportate nel foglio informativo, a versare i premi alle assicurazioni (art. 9) e a erogare il "netto ricavo del finanziamento" (art. 14), mentre ad essa andranno denunciati eventuali trasferimenti del dipendente. E' sul conto corrente della resistente, inoltre, che il datore di lavoro deve versare il quinto dello stipendio in base alle previsioni dell'art. 2 del contratto.

Ma soprattutto, sulla base di quanto emerge dalle risultanze istruttorie, è la resistente ad avere predisposto il foglio illustrativo, il testo del contratto e in generale gli atti contemplati dalle Disposizioni della Banca d'Italia 25 luglio 2003 (applicabili *ratione temporis*), e ad aver condotto le trattative per addivenire alla sua stipula, così come è sempre la finanziaria ad avere predisposto e trasmesso al ricorrente i conteggi per l'anticipata estinzione del mutuo.

Sulla base di tutte le considerazioni e risultanze di cui sopra, la spiegata eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva della resistente non può trovare accoglimento.

2. Devesi quindi esaminare la domanda sottoposta con il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario.

Chiede il ricorrente la riduzione ai minimi di legge delle spese di contratto, pari a € 15.756,80 (a fronte di un finanziamento netto in linea capitale di € 39.485,55), che gli sono state imputate per l'estinzione anticipata del mutuo.

Risultano prodotti i due conteggi predisposti dalla finanziaria per l'estinzione anticipata del mutuo, l'uno datato 23 dicembre 2009, l'altro 21 aprile 2010. L'importo risultante da quest'ultimo conteggio è stato, come attestato dalla stessa resistente, effettivamente versato dal cliente, che nel maggio 2010 ha proceduto all'estinzione del mutuo. E' stata unicamente riaccreditata una rata insoluta che in realtà era stata nel frattempo saldata.

Pare opportuno porre in evidenza che nel primo conteggio le ulteriori commissioni in esso addebitate ammontavano a € 52,00, portate invece a € 541,16 in quello di aprile, salvo un non meglio precisato abbuono di € 115,00.

La somma indicata essere dovuta a saldo è quella che si ottiene detraendo dall'importo di € 69.000,00 le rate già versate e gli interessi non maturati, e sommando ulteriori commissioni (salvo, come evidenziato operare nel conteggio di aprile un abbuono).

Come emerge dal contratto di mutuo e dal piano di ammortamento agli atti, l'importo di € 69.000,00 rappresenta il lordo complessivo del finanziamento, e include oltre ad capitale netto erogato, pari € 39.485,55, gli interessi al tasso del 4,3% annuo calcolati a fronte di un rimborso previsto in 120 rate mensili, una commissione bancaria pari a € 2.037,98, ulteriori commissioni per € 8.280,00, rivalsa imposte per € 140,00, spese fisse per € 270,00, premi assicurativi per € 5.787,84.



Nonostante l'estinzione avvenuta dopo circa soli cinque mesi dalla stipula del contratto, sono state quindi integralmente poste a carico del ricorrente tutte le spese e le commissioni (queste ultime per € 10.317,98), nonché i premi assicurativi (pari a € 5.787,84), e gli sono state addebitate ulteriori commissioni per € 541,16, verosimilmente corrispondenti alle spese di estinzione anticipata dell'1% del capitale residuo oltre ai costi della corrispondenza, salvo un abbuono di € 115,00.

La richiesta del ricorrente di dar corso ad una riduzione di detti importi secondo le vigenti disposizioni di legge, impone di valutare la fattispecie in base alle norme generali e speciali applicabili.

Risultando essere il cliente un consumatore, si dovrà, sotto il primo profilo, avere riguardo, oltre che alle norme codicistiche e al D.Lgs. n. 385 del 1993, alle disposizioni del D.Lgs. n. 206 del 2005, muovendo dai principi generali sanciti dal relativo art. 2, che, come messo in luce dalla dottrina, valgono, da un lato, a rafforzare i diritti contemplati da disposizioni di legge, fornendone, altresì, una particolare chiave ermeneutica e interpretativa, e, dall'altro, a colmare le lacune che nella tutela dei consumatori possono residuare da altre, più specifiche previsioni normative.

Dispone, come noto, il secondo comma dell'art. 2 che "Ai consumatori e agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti: (...) c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità (...); c bis), all'esercizio delle pratiche commerciali secondo i principi di buona fede, correttezza e lealtà; (...) e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali; (...)".

Il diritto all'informazione rappresenta uno dei cardini della normativa perché solo il consumatore debitamente informato potrà effettuare scelte consapevoli e solo in tal modo potrà realizzarsi un'effettiva concorrenza nel mercato. L'informazione fornita deve peraltro essere "adeguata", e quindi particolarmente approfondita e qualificata, tale da fornire un quadro chiaro ed esauriente del contenuto e delle conseguenze del contratto che il consumatore si appresta a stipulare.

Il successivo art. 5 a sua volta precisa che le informazioni fornite al consumatore devono essere "adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore".

La violazione di doveri di informazione normativamente fissati, ove perpetrata nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto, determina una responsabilità precontrattuale del soggetto onerato del relativo obbligo, da cui promanano diritti risarcitori in favore del danneggiato (Cfr. Cass. S.U. 19 dicembre 2007, n. 26725).

A sua volta anche la correttezza, innestata sull'obbligo di buona fede, è principio di carattere generale che proprio per tale ragione offre ampia tutela al consumatore, mentre il concetto di trasparenza, traslato dall'ambito amministrativo, viene ulteriormente ad ampliare il diritto all'informazione. Il richiamo all'equità consente invece al giudice di riequilibrare contratti stipulati, ad esempio, in assenza di un'adeguata informativa del consumatore.

Alla tutela del diritto alla trasparenza, non solo per i consumatori, nello specifico settore dei contratti bancari e finanziari, è poi dedicato l'intero Titolo VI del D.Lgs. n. 385 del 1993, che non potrà comunque prescindere dai principi posti dal Codice di Consumo.

E' quindi alla luce del generale obbligo di buona fede (artt. 1337 e 1375 cod.civ.), dei principi del Codice di Consumo, nonché delle specifiche disposizioni del D.Lgs. n. 385 del 1993, della normativa secondaria (e segnatamente, *ratione temporis*, le Disposizioni della Banca d'Italia del 25 luglio 2003) nonché degli illuminanti rilievi formulati nella Comunicazione del Governatore di Banca d'Italia del 10 novembre 2009 con specifico riferimento alla cessione del quinto dello stipendio, che dovranno valutarsi le clausole del contratto di mutuo riflesse nel conteggio presentato dall'intermediaria per l'estinzione, così come il comportamento dalla stessa tenuto sia nella fase di stipula e che in quella ad essa anteriore.



Dalla documentazione agli atti risulta che sono stati regolarmente sottoscritti il contratto di mutuo, il foglio informativo, l'avviso denominato "principali norme sulla trasparenza", il documento di sintesi (tutti predisposti dalla resistente). Non è provato tuttavia in alcun modo che l'avviso e il foglio informativo siano stati consegnati al cliente prima della stipula del contratto, né tantomeno che questi abbia ricevuto "specifiche illustrazioni anche delle somme da restituire in caso di estinzione anticipata del prestito", mentre nella comparsa la finanziaria (a differenza che nella risposta al reclamo) dichiara di avergli presentato il documento di sintesi "al momento del perfezionamento del prestito".

Si deve inoltre valutare se le indicazioni fornite con i diversi documenti siano state idonee a soddisfare il requisito della trasparenza e a fornire un'informazione adeguata al cliente.

La risposta sembra dover essere negativa. Nessuna precisazione è contenuta, infatti, nel documento di sintesi in relazione alle causali di commissioni e premi assicurativi né tantomeno in merito a spese fisse massime in caso di estinzione (per la cui applicabilità si opera peraltro un richiamo agli usi). Dal foglio informativo non emergono inoltre in alcun modo i costi e oneri aggiuntivi derivanti dall'intervento del mediatore creditizio, presso il quale, secondo quanto attestato dalla resistente, è stata effettuata l'offerta. Ci si limita infatti ad indicare un onere per "commissione dell'intermediario (anche per l'attività svolta fuori sede)" pari nel massimo al 26,5%, senza peraltro precisare che questa si assomma alle "commissioni bancarie/finanziarie" pari nel massimo al 5,90%, e senza fornire chiare indicazioni sulla base di calcolo. Un dettaglio maggiore è rinvenibile nel contratto sottoscritto, in cui si precisa che l'importo di € 2.037,98 rappresenta la "commissione bancaria a copertura delle attività preliminari e conclusive del prestito (es. esame documenti, oneri acquisizione provvista e conversione tasso, elaborazione dati ex D.Lgs. 231/2007 ecc.)", ed € 8.280,00 "per altrettante dovute" all'intermediaria "alla cui organizzazione – nella intermediazione del prestito – il Mutuatario ha discrezionalmente ritenuto rivolgersi tramite" il mediatore creditizio "1) per l'attività istruttoria del prestito; 2) per la definizione dei relativi rapporti contabili; 3) per delegarlo alla ricezione dell'assegno corrispondente alla somma che verrà erogata".

L'apparente dettaglio cela tuttavia in realtà una mancanza di trasparenza che si traduce nell'impossibilità per il consumatore di addivenire ad una scelta consapevole e meditata. Questi si trova infatti nell'impossibilità di valutare adeguatamente i costi dell'operazione e quindi di ricercare e confrontare alternative nel mercato. Nello specifico non è messo in particolare in grado di percepire la lunga catena di soggetti coinvolti nel finanziamento e di soppesare i conseguenti ingenti costi che ciò determina, così come di valutare la congruenza tra l'attività svolta dai diversi intermediari e i corrispettivi che si fanno a richiedere.

Del pari non sono fornite adeguate informazioni neppure sulle polizze, i cui costi sono imputati al cliente (senza peraltro che agli atti vi sia ricevuta di pagamento da parte della finanziaria), e sull'esatto oggetto della copertura, mentre non viene in alcun modo prospettata l'opportunità di ricercare la medesima copertura presso altre assicurazioni e comunque di valutare le conseguenze dei premi e la loro irriducibilità anche in caso di estinzione anticipata.

La mancanza di chiarezza e trasparenza risultano ancora più evidenti con riferimento alla clausola contrattuale (par. 1.2.) che, mediante un semplice elenco numeri o lettere di articoli e paragrafi, indica gli importi che non saranno oggetto di rimborso in caso di anticipata estinzione. Un simile elenco di per sé comporta mancanza di trasparenza e di adeguata informazione, tanto che la giurisprudenza, con riferimento all'approvazione delle clausole vessatorie, ha negato efficacia all'approvazione, sia pure separata, di un'elencazione meramente numerica, priva della ritrascrizione integrale o quantomeno di un'elencazione contenente il richiamo al preciso contenuto di ogni clausola onerosa (cfr. ad es. Cass. 15 dicembre 2009, n. 26225; Cass. 29 febbraio 2008, n. 5733).

Peraltro dette clausole rileverebbero anche agli effetti degli artt. 22 e 33 del D.Lgs. n. 206 del 2005.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

E' la stessa resistente a dichiarare unicamente di avere, all'atto della stipula del contratto, rimesso al cliente il foglio illustrativo, e non dimostra in alcun modo di avergli fornito specifiche informazioni o precisazioni, né tantomeno dichiara di avere condotto trattative in merito a termini e condizioni del mutuo.

Ne consegue, come ritenuto in relazione a fattispecie molto simile dal Collegio di Roma dell'Arbitro Bancario Finanziario (con decisione n. 707/2010 del 9 luglio 2010), una responsabilità precontrattuale dell'intermediaria ai sensi dell'art. 1337 cod.civ. (della quale l'Arbitro Bancario Finanziario è competente a conoscere), con conseguente diritto del consumatore al risarcimento del danno subito.

Al contempo, il citato par. 1.2. del contratto e il conteggio per l'estinzione del mutuo presentato dalla finanziaria si pongono altresì, come statuito dalla sopra richiamata decisione del Collegio di Roma (n. 707/2010) in analogo caso, in insanabile contrasto con le previsioni dell'art. 125, 2° comma, del D.Lgs. n. 385 del 1993, in forza del quale "se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito secondo le modalità stabilite dal CICR".

Alla luce di quanto sopra, il Collegio, in accoglimento del ricorso, anche in ossequio al principio di equità posto dall'art. 2, 2° comma, del Codice del consumo, ritiene che le commissioni imputate per intero al ricorrente debbano essere ridotte, in considerazione altresì della breve durata del rapporto, di € 9.500,00.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che la resistente restituisca al ricorrente la somma equitativamente determinata di € 9.500,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO